

OGGETTO: SERVIZIO PER LA MESSA IN MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO SOTTOPASSI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER UN PERIODO - RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - CIG: A0133BE5C8

QUADERNO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La Provincia intende rinnovare il “servizio per la messa in manutenzione dei sistemi di monitoraggio e allertamento sottopassi della Provincia di Reggio Emilia per un periodo di ulteriori 24 mesi”, le cui prestazioni sono sotto specificate e consistono nello svolgimento dell'attività di monitoraggio, manutenzione, allertamento e teleassistenza dei sottopassi presenti sulla viabilità provinciale.

La prestazione richiesta consiste nello svolgimento dell'attività di monitoraggio, manutenzione, allertamento e teleassistenza dei sottopassi presenti sulla viabilità provinciale sotto elencati:

- S.P. 85 – Sottopasso Via Contea
- S.P. 85 – Sottopasso loc.Fontana
- S.P. 63R - Sottopasso A1
- S.P. 63R - Sottopasso Via Rinaldi
- S.P. 39 - Sottopasso Sant'Ilario d'Enza

La Provincia affida all'operatore economico, che accetta, il rinnovo del servizio PER LA MESSA IN MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO ED ALLERTAMENTO SOTTOPASSI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER UN PERIODO DI ULTERIORI 24 MESI.

ART. 2 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con l'operatore economico.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività all'operatore economico, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 – PRESTAZIONE

3.1 DESCRIZIONE TECNICA

I servizi offerti per i sistemi di allertamento sottopassi, composti ciascuno dalla stazione a campo, 3 sensori di livello, 2 gruppi semaforici, webcam e modulo di comunicazione UMTS/GPRS, sono i seguenti:

- 1 giro di manutenzione preventiva;
- manutenzione correttiva entro le 96 ore successive al giorno di richiesta (giorni non lavorativi esclusi) e ricambi;
- teleassistenza;
- telemanutenzione;
- servizi complementari di base;

L'offerta tiene conto della teleassistenza di 24 mesi gratuita per i sottopassi di Via Rinaldi e di S. Ilario d'Enza, messi in funzione dal 01/05/2023. In virtù di questo, nel computo economico vi saranno prezzi differenti per i sottopassi oggetto del servizio di manutenzione, e in fase di rinnovo si dovrà riconoscere anche tale importo.

3.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione preventiva viene fatta sulla base di 1 giro annuo da effettuarsi in data da concordare.

Durante tali visite l'Operatore economico provvederà a controllare il regolare funzionamento delle apparecchiature e ad effettuare tutti gli interventi necessari per mantenere in un corretto stato di funzionamento la stazione e la centrale.

Si procederà inoltre al controllo delle strutture metalliche di supporto della stazione (palo attrezzato, staffe di supporto, linea di collegamento), alla sostituzione di particolari logorati dal tempo, alla protezione di parti con inizio di ruggine, al ripristino delle strutture che non presentano solidità meccanica. Al termine dei controlli e delle ispezioni le parti danneggiate verranno sostituite con pezzi originali della Ditta costruttrice, che saranno a carico dell'Operatore economico. I pezzi danneggiati diverranno di proprietà dell'Operatore economico.

Fanno quindi parte dei compiti dell'Operatore economico tutte le operazioni di manutenzione ordinaria necessarie per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Non rientrano invece nel contratto le operazioni di manutenzione straordinaria quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- interventi di manutenzione straordinaria, cioè quelli necessari per il ripristino di danni dovuti a furti, rapine, atti vandalici, eventi atmosferici eccezionali (quali sismi, scariche atmosferiche, incendi ecc.), negligenza o cattivo uso delle apparecchiature da parte di terzi, danni provocati da terze persone o animali.

3.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva viene prestata dietro richiesta scritta effettuata tramite mail; l'intervento in sito dovrà essere garantito entro le 96 ore successive al giorno di richiesta (giorni non lavorativi esclusi).

La Provincia si impegna a indicare nella mail di richiesta i difetti riscontrati sulle apparecchiature oggetto della manutenzione correttiva, fornendo altresì tutte le indicazioni utili per il buon esito della riparazione.

Il servizio comprende la sostituzione delle componenti guaste, per quanto rientrante nella disponibilità di ricambi ancora disponibili ovvero nella riparazione delle stesse. In questo secondo caso, fermo restando la miglior celerità possibile, i tempi di intervento saranno dipendenti dal tipo di guasto occorso.

Qualora inoltre, a seguito dell'intervento a campo, una apparecchiatura dovesse risultare non più riparabile, l'Operatore economico provvederà a darne comunicazione scritta alla Provincia, la stazione dovrà essere disinserita dal contratto di manutenzione ed i canoni del servizio saranno dovuti in modo proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.

La manutenzione correttiva non comprende inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria, come già richiamato al paragrafo precedente, o adeguativa. Nel contratto non rientrano gli interventi richiesti per apparecchiature sottoposte a modifiche non approvate dall'Operatore economico o che abbiano subito sollecitazioni fisiche (come per esempio computer caduti dai supporti) o elettriche eccessive (come ad esempio computer collegati a tensione di alimentazione diversa da quella prevista); sono altresì esclusi interventi richiesti in seguito a incidenti (ad esempio un autoveicolo che abbia urtato una stazione di telerilevamento o un sensore di misura, ovvero danneggiamenti effettuati da terzi in occasione di lavori), atti vandalici, furti, rapine, eventi atmosferici eccezionali (scariche atmosferiche, sismi, incendi), negligenza o cattivo uso delle apparecchiature da parte di terzi, danni provocati da terze persone o animali, danni intercorsi a seguito di modifiche non approvate dall'Operatore economico, uso o programmazione impropria (interventi richiesti per computer che siano stati utilizzati per altre applicazioni e in cui si evidenzia la presenza di "virus").

Decadono poi da contratto le apparecchiature che siano state oggetto di tentativi di riparazione da parte di personale non appartenente all'Operatore economico ovvero siano state traslocate, qualora gli interventi o gli spostamenti non siano stati preventivamente concordati con l'Operatore economico stesso.

Qualora l'Operatore economico sia chiamato ad effettuare interventi non compresi nel contratto, gli importi di detti interventi saranno liquidati a parte del presente contratto e contabilizzati sulla base delle tariffe A.N.I.E. in vigore.

L'Operatore economico si impegna a trasmettere via mail alla Provincia, per ogni intervento effettuato, un rapporto sulla natura del guasto riscontrato e sull'azione intrapresa per porvi rimedio.

3.4 TELEASSISTENZA E TELEMANUTENZIONE

3.4.1. TELEASSISTENZA

La manutenzione include l'assistenza telefonica (teleassistenza) per il personale addetto; essa viene effettuata direttamente dalla sede dell'Operatore economico tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30 per ricevere segnalazioni e richieste di interventi. Rientrano quindi in tale servizio tutti gli interventi necessari per mettere in grado la Provincia di utilizzare al meglio le apparecchiature fornite e per risolvere dubbi o problemi riscontrati durante l'esercizio del sistema.

Il Cliente può attivare il Call Center dell'Operatore economico con una telefonata o una mail che descrive il problema riscontrato; il personale del Call Center, per risolvere il problema, accede direttamente al database di tutte le apparecchiature, aggiornato in tempo reale, attraverso il quale può verificare tutte le informazioni relative alle apparecchiature in possesso del Cliente. L'operatore addetto al servizio, qualora non sia in grado di risolvere direttamente il problema, smisterà la richiesta al settore appropriato, fino a che il Cliente non avrà ottenuto i chiarimenti e le soluzioni necessarie.

Gli operatori dell'Help desk dovranno essere operatori specializzati e pertanto non si limitano all'applicazione passiva di risposte standard guidate da procedure ricavate da eventuali database di supporto, ma sono impegnati ad analizzare in modo approfondito le richieste formulate dagli utenti per poter rispondere nel miglior modo possibile.

3.4.2. TELEMANUTENZIONE

Il servizio di telemanutenzione offre al Cliente la possibilità che l'Operatore economico operi a distanza sulle apparecchiature in manutenzione, direttamente dalla sede dell'Operatore economico mediante collegamenti telefonici o, nel caso ciò risulti

impossibile, tramite interventi diretti da effettuarsi durante i giri di manutenzione preventiva.

Il servizio dovrà essere svolto da un operatore dell'Operatore economico esperto in tale compito ed assegnato in modo specifico alla rete della Provincia, per mezzo di strumenti specialistici che consentano di acquisire e analizzare una serie di differenti indici di funzionamento dei singoli componenti del sistema, in grado di evidenziare la qualità operativa dei singoli apparati ed evidenziare possibili situazioni con comportamento anomalo o non efficiente.

La telemanutenzione include i seguenti servizi:

- aggiornamento dei programmi applicativi delle centrali e dei sistemi operativi installati sulle apparecchiature onde tenerli allineati alle nuove release, con eventuali nuove funzionalità implementate;
- addestramento ed istruzioni all'uso delle apparecchiature;
- assistenza telefonica per il Vostro personale addetto all'esercizio della rete;
- controllo periodico mensile dell'efficienza del sistema e della validità dei dati acquisiti, con stesura di un rapporto di funzionamento.

3.4.3 SERVIZI COMPLEMENTARI DI BASE

Per fare fronte a quanto sopra l'Operatore economico manterrà in funzione per tutto il periodo del contratto i seguenti servizi nell'ambito delle proprie strutture, in quanto indispensabile per una corretta effettuazione di quelli descritti sopra.

3.4.3.1 SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

L'Operatore economico predispone e mantiene aggiornata una documentazione completa sulla rete e sulle apparecchiature oggetto del contratto. Tale documentazione comprende:

- composizione della stazione e della centrale secondaria
- identificativo geografico del sito di installazione
- schema complessivo della rete
- documentazione fotografica
- schemi dei cablaggi e delle linee di collegamento
- schemi di installazione con elenco delle parti meccaniche
- diario degli interventi per ogni apparato
- documentazione delle parti di proprietà di ogni singolo cliente
- parametrizzazione di ogni singolo apparato
- documentazione su concessioni radio, permessi di installazione e di accesso, allacciamenti Enel e Telecom
- documentazione dei riferimenti di taratura per idrometri, piezometri ed altri sensori.

3.4.3.2 SERVIZIO DISPONIBILITA' RICAMBI

Per ogni tipo di apparecchiatura impiegata l'Operatore economico manterrà una adeguata scorta di pezzi di ricambio onde permettere la eventuale sostituzione di parti avariate o comunque non riparabili in sito entro i tempi di intervento pattuiti.

3.4.3.3 SERVIZIO REPERIBILITÀ

CAE organizza il proprio servizio di manutenzione in modo da disporre del personale necessario per gli interventi entro i limiti di tempo pattuiti.

3.4.3.4 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA RETE IN MANUTENZIONE

L'Operatore economico mantiene operativo un proprio centro di assistenza, dotato di tutte le apparecchiature necessarie per il collegamento via radio o via linea telefonica con la

rete in oggetto. Il personale di tale centro è disponibile per il cliente tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 17.30, per ricevere segnalazioni e richieste di intervento.

ART. 4 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale dell'1 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze per responsabilità dell'operatore economico incaricato. In caso di ritardi superiori al 10% dei giorni assegnati, calcolati per ciascun livello progettuale, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo e di esperire ogni ulteriore rivalsa nei confronti dell'operatore economico incaricato.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che all'operatore economico incaricato vengano addebitate penali per un ammontare pari al 10%. Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili all'operatore economico incaricato, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

ART. 5 – DURATA E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il rinnovo viene aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, avendo a riferimento la economicità di servizio.

Il presente contratto viene stipulato per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, prevista dalla piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA di Consip;

Art. 5 bis – Requisiti di partecipazione

L'operatore economico non deve essere incorso nella cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice

Requisiti necessari per la partecipazione:

- l'operatore economico interessato deve registrarsi al sistema FVOE di ANAC, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Accesso ai servizi - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di presentazione del preventivo;
- fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante;

ART. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Si applicano gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - COMPENSI

L'onorario e le spese per il servizio in oggetto vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € **57.500,00** al netto di IVA 22%, secondo la seguente ripartizione:

Manutenzione sistemi di monitoraggio e allertamento sottopassi			
PREZZI DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA - PERIODO DI 24 MESI (I.V.A. esclusa)			
S.P. n°	Impianto	Data installazione	Totale 24 MESI (I.V.A. esclusa)
85	sottopasso via Contea	2018	11.500,00
85	sottopasso loc. Fontana	2019	11.500,00
63R	sottopasso A1	2020	11.500,00
63R	sottopasso via Rinaldi	2023	11.500,00
39	sottopasso S.Ilario d'Enza	2023	11.500,00
TOTALE (I.V.A. esclusa)			57.500,00

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il pagamento per la prestazione richiesta avverrà per una quota parti al 50% alla scadenza dei primi 12 mesi, il restante 50% alla scadenza dei complessivi 24 mesi, dietro presentazione di regolari fatture, con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Provincia.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara di avere dei dipendenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. In tal caso, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 l'operatore economico deve indicare il proprio conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, nonché le persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice identificativo della Gara (CIG) è il n. **A0133BE5C8**.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità

assoluta, l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

- L'operatore economico assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
- L'operatore economico deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, con efficacia fino all'ultimazione delle prestazioni e per un massimale unico complessivo di almeno € 3.000.000,00;
- Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla non corretta esecuzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sull'operatore economico incaricato per i danni o le sanzioni subiti.
- L'operatore economico dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento alla propria attività.
- A garanzia degli adempimenti relativi al presente contratto l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva che sarà calcolata sul 5% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art.53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023), secondo le modalità previste dall'art.106 dello stesso D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 – DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie, derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12- SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 4: Inadempienze contrattuali;

Art. 5: Risoluzione e recesso dal contratto;

Art. 7: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010;

Art. 9: Divergenze.

Art.13 – Responsabile Unico di Progetto

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice il Responsabile Unico di Progetto è l'ing. Valerio Bussei.

Richiesta chiarimenti

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'operatore economico in indirizzo si potrà rivolgere a:

- Arch. Daniela De Angelis (0522/444340; d.deangelis@provincia.re.it)
- Geom. Giuseppe Dallari (0522/444333; g.dallari@provincia.re.it)
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture
Mobilità sostenibile e Patrimonio
(Dott. Ing. Valerio Bussei)